

PAOLO MONETA

LA NUOVA TRATTAZIONE DELLA CAUSA MATRIMONIALE

1. Interesse del singolo ed esigenza generale dell'ordinamento all'accertamento del vero stato personale di libero o di coniugato. — 2. L'appello nelle cause matrimoniali e la non perentorietà dei termini previsti per la proposizione e la prosecuzione di esso. — 3. La nuova proposizione della causa ed i requisiti richiesti (« nuovi e gravi prove od argomenti ») per la sua esperibilità. — 4. La riproposizione della causa in prima istanza per un diverso capo di nullità. Principi per l'identificazione delle cause matrimoniali. — 5. La nuova trattazione nella medesima istanza di un capo di nullità già definito con sentenza.

1. *Interesse del singolo ed esigenza generale dell'ordinamento all'accertamento del vero stato personale di libero o di coniugato.*

L'enorme importanza che il matrimonio assume nella vita di una persona — sul piano religioso, morale, sociale, economico — suscita un particolare interesse all'accertamento della sua effettiva originaria validità. Le cause di nullità di matrimonio sono spesso volute con grande determinazione, seguite con intenso coinvolgimento ed accompagnate da un altrettanto intensa reazione di contrarietà e delusione ove l'esito non sia quello sperato ed uno si ritrovi, a seconda dei casi, ancora coniugato o di stato libero a dispetto di un suo fermo e sicuro convincimento. Va poi anche considerato che questo tipo di cause presenta notevoli difficoltà. Occorre, per lo più, provare modi di pensare, stati d'animo, atteggiamenti di volontà formati all'interno dell'animo di uno o di ambedue i contraenti, caratterizzazioni profonde della psiche e della personalità in relazione agli obblighi essenziali del matrimonio, comportamenti od episodi che si consumano nell'intimo della casa (o addirittura del letto) coniugale e che vengono vissuti e ricostruiti da ciascuno dei due coniugi (e, di riflesso,

dalle persone a loro vicine) secondo un angolo di visuale soggettivo e deformante.

Tutto questo spiega come non di rado le parti non si rassegnino alla conclusione sfavorevole di una causa di nullità di matrimonio, non abbandonino l'intento di ottenere quel chiarimento della loro situazione personale a cui ritengono di avere diritto, anche quando abbiano utilizzato tutte le normali possibilità di riesame offerte dal diritto processuale e siano giunte ad ottenere quella « doppia sentenza conforme » che per il diritto canonico segna la definizione del giudizio, con conseguente preclusione di ogni ulteriore appello e la produzione di ogni effetto giuridico, compreso quello di consentire, nel caso di pronuncia di nullità, la celebrazione di un nuovo matrimonio.

Questa difficoltà all'acquiescenza, questa aspirazione « a fare ancora qualcosa » pur di ottenere giustizia si incontra con un'esigenza tipica dell'ordinamento canonico, particolarmente sentita in tutti quei casi in cui la pronuncia del giudice viene profondamente ad incidere sulla vita spirituale dei soggetti, sulle fondamentali regole di comportamento morale a cui essi sono tenuti, ad interessare, insomma, quel fine ultimo della *salus animarum* che permea di sé tutta la dimensione giuridica della Chiesa. Si tratta dell'esigenza alla verità, alla conformità tra realtà effettiva e pronuncia giudiziaria o, più in generale, tra sostanza e forma giuridica: verità che deve essere, per quanto possibile, perseguita anche a scapito delle pur ineliminabili esigenze di certezza del diritto, di stabilità e di tutela delle situazione acquisite. In virtù di tale esigenza l'ordinamento canonico non teme, ad esempio, di dare ingresso ad una causa di nullità di matrimonio anche a distanza di moltissimi anni dalla sua celebrazione, incurante delle ripercussioni che un'eventuale dichiarazione di invalidità può produrre su tutta una serie di situazioni e di rapporti da lungo tempo consolidati. Allo stesso modo non teme di rimettere in discussione un accertamento giudiziario che pure presenta tutti i crismi della legalità e che è stato riconosciuto idoneo a produrre tutti gli effetti giuridici suoi propri.

Da ciò il peculiare principio canonistico che le sentenze matrimoniali — e più in generale tutte quelle riguardanti lo stato delle persone — non passano in cosa giudicata, non acquistano mai quella particolare fermezza ed irreformabilità che sono proprie del giudicato. È un principio di antica tradizione, che già emerge nel decreto di Graziano e nel diritto delle decretali e che andrà via via

precisandosi sino a sfociare nella rigorosa enunciazione del can. 1093 del codice del 1917 (« Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum »), ribadita, con identica formulazione, nel can. 1643 del codice vigente ⁽¹⁾.

2. *L'appello nelle cause matrimoniali e la non perentorietà dei termini previsti per la proposizione e la prosecuzione di esso.*

Prima di passare ad esaminare più da vicino questo principio o, come si usa anche dire, questo *privilegio* del non passaggio in giudicato della sentenza, merita accennare ad un'applicazione indiretta di esso che già consente una sorta di riapertura della causa matrimoniale. Intendo riferirmi alla non perentorietà dei termini previsti per l'appello in questo tipo di cause.

Anche il diritto canonico prevede dei precisi termini sia per la proposizione dell'appello (quindici giorni), sia per la sua prosecuzione (un mese) e fa derivare dal mancato rispetto di questi termini la decadenza dalla facoltà di appellare e la conseguente irreformabilità della sentenza, vale a dire il suo passaggio in giudicato (can. 1630, 1633, 1641 n.2). Ma poiché le cause matrimoniali non passano in giudicato, si ritiene che queste regole non valgano per questo tipo di cause e che sia pertanto sempre possibile richiedere il giudizio d'appello senza limiti di tempo, indipendentemente dall'osservanza dei termini previsti dalla legge.

Siffatto principio, oltre ad essere comunemente accolto nella prassi del Tribunale Apostolico della Rota Romana, era stato recepito anche dall'istruzione *Provida mater* del 1936, il provvedimento normativo che dava più precisa attuazione alle disposizioni del codice pio-benedettino in materia di processo matrimoniale. L'art. 217 di questa istruzione prevedeva infatti espressamente che le cause matrimoniali, proprio in virtù del non passaggio in giudicato delle relative sentenze, potevano essere sempre nuovamente trattate dinnanzi al tribunale di superiore istanza anche nel caso in cui

⁽¹⁾ Il can. 1643 del vigente codice precisa, per altro, che non sono eccettuate dalla regola del non passaggio in giudicato le cause di separazione tra coniugi. Per l'origine e gli sviluppi storici di questo principio rimandiamo all'ampio e documentato studio di DELLA ROCCA, *Il privilegio delle cause matrimoniali in ordine alla cosa giudicata nel diritto canonico*, in *Studi in onore di F. Scaduto*, I, Firenze, 1936, 243 ss.

« appellatio defuerit vel deserta aut perempta fuerit ». Il nuovo codice non contiene una disposizione che riaffermi questa regola, ma essa può essere indirettamente ricavata dalla formulazione del can. 1644 che prevede la riproposizione della causa matrimoniale (*nova causae propositio*), con la particolare disciplina legislativa per essa prevista, dopo una duplice sentenza conforme, senza alcun riferimento al caso di una sola sentenza non appellata nei termini, che pure è equiparato, agli effetti del passaggio in giudicato, alla duplice sentenza conforme. Se ne deduce, anche alla luce delle indicazioni legislative e giurisprudenziali precedenti, che contro quest'ultima sentenza è tuttora esperibile il rimedio ordinario dell'appello e non quello — indubbiamente straordinario e subordinato all'esistenza di particolari presupposti — della *nova causae propositio*.

La conseguenza del principio ora illustrato è che la parte soccombente, di fronte alla prima sentenza che abbia respinto la sua richiesta di nullità di matrimonio, potrà sempre invocare, in ogni tempo ed indipendentemente dall'acquiescenza dimostrata, il giudizio d'appello. Nel caso, invece, di sentenza di nullità, il riesame in seconda istanza avviene per impulso d'ufficio (can. 1682 § 1) indipendentemente dall'appello formale della parte soccombente, vigendo il principio che la nullità di matrimonio deve necessariamente essere dichiarata da due pronunce conformi di due tribunali di diversa istanza. Ma anche in questo caso, ove non avvenga la prosecuzione del giudizio per rinuncia od inerzia da parte dell'attore, da cui pur sempre dipende l'iniziativa processuale, sarà in ogni tempo possibile richiedere una riapertura della causa non come *nova causae propositio* (con le condizioni previste per la sua esperibilità), ma in sede di ordinaria cognizione di secondo grado.

Quest'ordine di idee è stato autorevolmente confermato da una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 3 giugno 1989 ⁽²⁾, che, dal principio del non passaggio in giudicato delle sentenze nelle cause matrimoniali, ha ricavato la possibilità di richiedere in ogni caso (sia in mancanza di appello, deserzione o perenzione dello stesso, sia per rinuncia al giudizio di seconda istanza) un nuovo esame della causa, senza la necessità di addurre quei gravi e nuovi argomenti che il codice — come ora subito vedremo — richiede quando è stata emessa una duplice sentenza conforme.

⁽²⁾ La dichiarazione è pubblicata in *Monitor Ecclesiasticus*, 1990, 227 ss. e in *Ius Ecclesiae*, 1990, 343 ss.

3. *La nuova proposizione della causa ed i requisiti richiesti (« nuovi e gravi prove od argomenti ») per la sua esperibilità.*

Le ragioni della verità prevalgono dunque sulle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche quando l'accertamento sulla valida costituzione del vincolo coniugale non è stato compiuto con tutte le normali possibilità di riesame, nei diversi gradi del giudizio, offerte dall'ordinamento processuale. E ciò anche a costo di sacrificare la tranquillità del coniuge che si sia opposto alla richiesta di nullità e che, pur avendo ottenuto una sentenza a lui favorevole ed aver visto scadere i normali termini previsti per la sua impugnazione, non può mai veramente « cantare vittoria » e sentirsi al sicuro da qualunque ulteriore azione giudiziaria che rimetta in discussione il risultato acquisito.

Ma quando la sentenza giunge a conclusione dell'intero *iter* processuale ed esprime il convincimento concorde di due collegi giudicanti, non può non acquistare una maggiore fermezza, non far sorgere una più forte presunzione della sua conformità alla verità e alla giustizia ⁽³⁾. Per quanto proteso alla tutela di questi ultimi irrinunciabili valori, anche l'ordinamento canonico non può, in tal caso, consentire che l'accertamento giudiziario venga rimesso indiscriminatamente in discussione: anch'esso deve, in qualche modo, cautelarsi contro iniziative avventate che non offrano una qualche garanzia di serietà o, ancor più, contro intenti di rivalsa o di ricatto di un coniuge nei confronti dell'altro ⁽⁴⁾. Ed infatti, l'esperibilità di una nuova trattazione della causa è subordinata alla sussistenza di « nuovi e gravi prove od argomenti » (can. 1644), che debbono essere prospettati al tribunale d'appello (rispetto a quello che ha emanato l'ultima sentenza) quale necessaria condizione per poter ottenere la riapertura del procedimento.

⁽³⁾ « *Iuris praesumptio veritatis et iustitiae pro sententiis iam prolatis militat* » (Rota Romana, 26 giugno 1984 c. Giannecchini). Le decisioni rotali citate, salvo diversa indicazione, sono pubblicate nella raccolta curata dallo stesso Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Decisiones seu sententiae*, nel volume corrispondente all'anno di ciascuna sentenza.

⁽⁴⁾ « *Attento quod si grave est personam in erroneo statu derelinquere, paris momenti habenda est sors coniugum necnon forsan procreatae prolis, quae enascitur per novam familiam instauratam post declarationem nullitatis prioris, ne tam facile in incertum nutet; quod communius contingere posset sive per implacabile adversi consortis odium, sive iniquorum consiliariorum aviditatem lucri* » (decreto 19 aprile 1947 c. Canestri, riportato da TORRE, *Processus matrimonialis*, Napoli, 1956, 441).

Ciò significa, innanzi tutto, che il richiedente deve addurre un qualche elemento di *novità* rispetto a quanto era stato fatto valere nel precedente giudizio e su cui si era basata la precedente sentenza. Soltanto un qualcosa di nuovo può infatti giustificare che si rimetta in discussione una situazione giuridica a cui l'ordinamento riconosce il carattere della *definitività* e che si è formata con tutte quelle garanzie poste a tutela della migliore esplicazione della funzione giudiziaria.

Alla novità degli elementi addotti deve accompagnarsi la *gravità*: termine spesso usato dal diritto e che si presta ad assumere notevoli divergenze di contenuto a seconda dei parametri e dei punti di riferimento con cui viene valutato. Qui esso esprime indubbiamente un'esigenza di serietà della nuova iniziativa processuale, che la faccia apparire, sin dal primo momento, mossa da un'effettiva aspirazione ad una giustizia sostanziale che merita di prevalere sulla giustizia formale consacrata dalla sentenza. Grave non può però significare — come già sottolineava la citata istruzione *Provida mater* (art. 217) — « decretorio », tale cioè da esigere perentoriamente una decisione contraria a quella dei precedenti giudici. È sufficiente una *gravitas* tale da far emergere la fondata possibilità di riforma di questa decisione (« quae fundet saltem possibilitatem reformationis sententiarum iam latarum »), da far apparire probabile un giudizio diverso dal precedente (« ea requiritur et sufficit quae, probabili coniectura, iudex inducat ad sententiam praecedentem infirmandam ») ⁽⁵⁾.

Questi due concorrenti profili di novità e di gravità possono essere offerti sia da prove, sia da argomenti. Più facile è valutare la novità delle prove: potrà trattarsi di documenti, dichiarazioni delle stesse parti, testimonianze, perizie che non furono sottoposte ad esame o che non furono tenute in adeguata considerazione dai precedenti giudici. Per quanto riguarda le dichiarazioni delle parti assume speciale rilievo la *ritrattazione*, che dovrà essere valutata soprattutto per l'asserzione di fatti (non di semplici parole od espressioni verbali) che in precedenza erano stati ignorati o negati. Certamente la ritrattazione può apparire, almeno in astratto, sospetta: ma ad essa non potrà negarsi valore se si accerta che è dettata da morale repipiscenza e ancor più se vengono chiarite le ragioni della falsità

⁽⁵⁾ Cfr. Rota Romana, 26 giugno 1984 c. Gianecchini; 22 luglio 1981 c. Ewers e nello stesso senso molte altre sentenze rotali.

della precedente deposizione ⁽⁶⁾. Talora, pur non cambiando la sostanza della deposizione, l'elemento di novità può essere colto nelle particolari circostanze in cui essa viene reiterata e che la rendono meritevole di essere valutata in una luce diversa: come si è ritenuto, ad esempio, nel caso di una confessione di aver simulato il matrimonio riaffermata dall'attore ormai gravemente ammalato, « qui brevi se divino sistet iudicio » ⁽⁷⁾.

Con più specifico riguardo alla perizia medica è stato poi giustamente notato che essa esprime un semplice parere (*votum*) che potrà essere utilizzato dal giudice, un mezzo con cui può essere scoperta la verità contenuta negli atti di causa, ma non costituisce di per sé una nuova prova. Occorrerà pertanto verificare se essa, in virtù di più adeguati od aggiornati strumenti di accertamento od anche di un maggiore approfondimento delle indagini, è tale da recare effettivamente nuove circostanze od elementi di prova, o se invece esprime soltanto una diversa opinione od interpretazione degli stessi fatti, sia pure « diffusis verbis vel elucubrationibus scientificis ornata », come non di rado accade nelle perizie psichiatriche ⁽⁸⁾.

Più delicata e difficile è la valutazione della novità degli argomenti. Non possono certo considerarsi sufficienti doglianze od argomentazioni critiche nei confronti delle precedenti sentenze, ancorché prospettate per la prima volta. Se ciò fosse ammesso, la *nova causae propositio* finirebbe per essere in realtà un semplice appello, con conseguente svuotamento della disposizione legislativa che esige delle precise ulteriori condizioni per rimettere in discussione una doppia sentenza conforme ed il pericolo di un protrarsi delle cause « in indefinitum tempus cum detrimento rectae administrationis iustitiae » ⁽⁹⁾. Le argomentazioni critiche verso la precedente sentenza possono però essere accettate come nuove e giustificare la riapertura del processo quando possono dimostrare una *lesione sostanziale* della verità e della giustizia: come quando si dimostri che il giudice « falsa acceptaverit, vera reiecerit, incongrua admiserit »; che vi è stata una completa distorsione o perversione di fatti che hanno influito in mo-

⁽⁶⁾ Rota Romana, 22 luglio 1981 c. Ewers.

⁽⁷⁾ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto 4 maggio 1974 in *Periodica*, 1975, 248 ss..

⁽⁸⁾ Rota Romana, 26 giugno 1984 c. Giannechini; 21 maggio 1982 c. Giannechini.

⁽⁹⁾ Rota Romana, 21 maggio 1982 c. Giannechini.

do determinante nel giudizio; ed anche quando « *haud futilibus argumentis demonstratur aliqua facta vel adiuncta non fuisse a iudicibus praecedentibus debito subiecta examini* » ⁽¹⁰⁾.

L'ingiustizia della precedente sentenza può risultare non solo da argomenti riguardanti la valutazione delle circostanze di fatto, degli elementi ricavabili dalla vicenda umana sottoposta al giudizio, ma anche dagli strumenti con cui tale valutazione è stata condotta, dal modo di procedere nella raccolta degli elementi di prova. Si può cioè verificare una « *offensio veritatis in inquirendo o in procedendo* », come quando il giudice istruttore, non importa se in buona o mala fede, per imperizia o per negligenza, nel redigere la confessione giudiziaria delle parti o le deposizioni dei testi « *non refert ipsa aditi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt* » ⁽¹¹⁾.

Anche argomenti più specificamente giuridici, che facciano risaltare la violazione o l'errata applicazione di principi di diritto o di disposizioni legislative, vengono considerati validi ai fini della riapertura della causa. È stata così presa in considerazione la violazione dei principi fondamentali dell'istituto matrimoniale insiti nello stesso diritto naturale, violazione derivante dal fatto che i giudici, nel pronunciare la nullità per *defectus discretionis iudicii* a norma del can. 1095 *c.i.c.*, si erano interamente basati su perizie mediche contrarie all'antropologia cristiana, distaccandosi così e pervertendo la sana dottrina sul matrimonio ⁽¹²⁾. In un'altra occasione si è dato rilievo — sempre quale nuovo argomento atto a giustificare la *nova causae propositio* — ad una nuova interpretazione giurisprudenziale data ad una disposizione legislativa, consolidatasi dopo la pronuncia della precedente sentenza e tale da condurre ad una diversa soluzione del caso concreto. A distanza di appena sei anni si è così ri-

⁽¹⁰⁾ Tra le numerose sentenze rotali in argomento cfr. 14 gennaio 1978 c. Di Felice; 12 aprile 1978 c. Davino; 22 luglio 1981 c. Ewers; 13 febbraio 1982 c. Di Felice; 21 maggio 1982 c. Giannechini; 21 maggio 1982 c. Pinto; 30 aprile 1983 c. Fiore.

⁽¹¹⁾ Rota Romana, 21 luglio 1988 c. Davino, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1990, 310 ss. Nel caso era stato dato credito all'attore che in una sua lettera aveva, tra l'altro, denunciato che l'istruttoria in prima istanza era stata « una cosa folle », con il giudice istruttore che lo « strapazzava, tagliava bruscamente, non mi diede mai la possibilità di dire, chiarire, approfondire il mio pensiero... tagliava corto e verbalizzava come voleva lui ».

⁽¹²⁾ Rota Romana, 10 aprile 1987 c. Faltin, in *Dir. eccl.*, 1988, II, 29 ss.

tenuto di poter rimettere in discussione una sentenza rotale di terza istanza che aveva negato la nullità del matrimonio a titolo di *error qualitatis redundans in errorem personae*, attenendosi alla rigososa interpretazione tradizionale del can. 1083 § 2 del vecchio codice. Il caso, infatti, meritava di essere riesaminato alla luce di quella più ampia interpretazione, ormai più volte accolta anche nella giurisprudenza rotale, che allargava in modo determinante l'ambito di operatività di tale disposizione, ricomprendendovi anche quelle ipotesi di errore su di una qualità morale, sociale o giuridica che « personam in sua natura individua peculiari ratione designat »⁽¹³⁾.

Siamo dunque in presenza di un orientamento giurisprudenziale che tende a dare un'interpretazione dei requisiti necessari per la *nova causae propositio* in termini del tutto alieni da formalismo o rigore giuridico, ma che si dimostra quanto mai attento alla particolare natura del caso concreto ed alle esigenze morali e spirituali della parte richiedente, al rispetto della giustizia sostanziale. Certamente la giurisprudenza non manca di sottolineare che « leges quae concessionem novae causae propositionis respiciunt strictae subsunt interpretationi, quia continent exceptionem a lege rei iudicatae »⁽¹⁴⁾ e che occorre evitare di compromettere, per un'eccessiva benevolenza del giudice, la fermezza dell'ordinamento canonico e la certezza del proprio stato che essa dà ai singoli fedeli. Ma nell'applicazione pratica sembra indubbiamente prevalere la contraria esigenza di evitare « nimius legis rigor qui beneficium enervaret et "summum ius" verteret in "summam iniuriam" »⁽¹⁵⁾. Se, pertanto, sempre a proposito della *nova causae propositio*, non si può parlare « de concessione gratiae ad iudicium lubitum concedendae, sed de iustitiae administratione »⁽¹⁶⁾, si tratta però di una giustizia in cui ha una parte preponderante l'equità, intesa proprio nel suo tradizionale significato canonistico: quell'equità per opera della quale il diritto della Chiesa — come ebbe a

⁽¹³⁾ Rota Romana, 14 gennaio 1978 c. Di Felice, in riforma di una precedente sentenza 18 luglio 1972 c. Ferraro. La sentenza c. Di Felice, dopo aver rilevato che occorre distinguere, per la ritrattazione della causa, tra « rationes in iure et rationes in facto », afferma che « ex iure applicato magis patet nova tractatio causae, cum norma casui aptata rectius interpretari possit. Quod a fortiori urgetur ubicumque de re iurisprudencia diversa habetur ».

⁽¹⁴⁾ Rota Romana, 21 maggio 1982 c. Gianneccchini.

⁽¹⁵⁾ Rota Romana, 10 luglio 1984 c. Agustoni.

⁽¹⁶⁾ Rota Romana, 10 aprile 1987 c. Faltin, cit.

sottolineare anche il Pontefice Paolo VI nel discorso alla Rota dell'8 febbraio 1971 — « ha cercato di emendare, di rettificare e anche di correggere il *rigor iuris* », incarnando, in tal modo, « le aspirazioni umane verso una migliore giustizia ».

L'impressione che si ricava è che i giudici chiamati a decidere sull'ammissibilità di una richiesta di riapertura della causa restino già fortemente influenzati da tutto il merito della causa stessa, dall'effettiva rispondenza alla verità ed alla giustizia delle sentenze precedentemente emanate. Si ha, cioè, l'impressione che il loro giudizio non rimanga confinato alla sola verifica dell'esistenza dei requisiti di novità e gravità che la legge esige per poter nuovamente trattare la causa, lasciando impregiudicato e rimandando all'eventuale fase successiva un più generale giudizio sul merito della controversia. Essi sembrano, almeno in larga parte, anticipare questo giudizio e dall'orientamento di esso far dipendere l'accettazione o meno della *nova causae propositio*. Non sarebbe, insomma, tanto la valutazione sulla novità e gravità degli argomenti addotti, quanto una più generale e sostanziale valutazione sulla giustizia delle precedenti sentenze a determinare la riapertura della causa. Il fatto che la grandissima maggioranza delle cause ammesse alla nuova trattazione — almeno a quanto risulta dalle sentenze pubblicate — si concluda in modo favorevole al richiedente sembra indubbiamente confermare una tale impressione ⁽¹⁷⁾.

4. *La riproposizione della causa in prima istanza per un diverso capo di nullità. Principi per l'identificazione delle cause matrimoniali.*

La *nova causae propositio* va proposta al tribunale d'appello rispetto a quello che ha emanato l'ultima sentenza (o decreto di ratifi-

⁽¹⁷⁾ Per avere una più sicura conferma occorrerebbe una più approfondita indagine sulle pronunce prese dalla Rota in ordine all'ammissione o meno di richieste di *nova causae propositio*, molte delle quali non vengono pubblicate. Interessante sarebbe anche verificare se vi è una difformità di valutazione a seconda che la riapertura della causa venga richiesta dopo due sentenze negative (come più spesso si verifica) o dopo due sentenze affermative che abbiano dichiarato la nullità del matrimonio. Vi è da pensare che in questo secondo caso, soprattutto se già si sono create nuove situazioni matrimoniali in conseguenza dell'esecutività della sentenza di nullità, i giudici adottino criteri di maggior rigore e severità, prima di consentire di rimettere in discussione stati personali ormai consolidati. Sulla natura della *nova causae propositio* e sui problemi che essa ha posto nella prassi processuale cfr., da ultimo, GULLO, *La « nova causae propositio »*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1986, 377 ss.

ca) (can. 1644): sarà quindi il tribunale competente a giudicare la causa in terza od ulteriore istanza, che è di norma la Rota Romana, salvi quei casi in cui è stata eccezionalmente attribuita una tale competenza (stabilmente o di volta in volta) ad altri tribunali. Il fatto di ricorrere al Tribunale Apostolico può spesso presentare difficoltà o disagi (per la lontananza della sede, la necessità di servirsi di un avvocato residente a Roma, il costo economico più elevato, ecc.), tali da indurre le parti che non intendono rassegnarsi ad un giudizio contrario alle proprie aspettative, a ricercare, e spesso a preferire, un'altra strada: quella di riproporre l'azione al tribunale di prima istanza per un capo di nullità diverso da quello precedentemente trattato e deciso. Questa via è spesso ricercata anche dopo una sentenza negativa di prima istanza, per evitare gli inconvenienti e i disagi che anche una causa dinnanzi al tribunale d'appello (anch'esso talora lontano e non comodamente accessibile dalle parti) può comportare.

Per valutare questa ulteriore possibilità di riproporre una causa di nullità di matrimonio occorre precisare che queste cause, secondo i principi generali, sono identificate dalle parti contendenti (i due coniugi), dal *petitum* (ossia dalla richiesta fatta al giudice, nel caso la dichiarazione di nullità del matrimonio) e dalla *causa petendi*, ossia dalla ragione posta a fondamento della richiesta di nullità. Questa ragione deve essere indicata nel libello introduttivo e poi più esattamente specificata in sede di contestazione della lite: la formula del dubbio deve infatti determinare « quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur » (can. 1677 § 3). Non basta, quindi, per l'identificazione della causa, fare riferimento alla nullità in generale e nemmeno ad un generico motivo di nullità (come, ad esempio, un non meglio precisato vizio del consenso), ma occorre determinare il *caput nullitatis*, il motivo giuridico cui più specificamente si ricollega la richiesta di nullità di matrimonio.

Anche in diritto canonico trova applicazione il fondamentale principio (*ne bis in idem*) che non consente di riproporre la stessa causa una volta che questa sia stata decisa con sentenza definitiva dal tribunale di prima istanza. Per le cause matrimoniali, questo principio si applica quando le cause sono fondate sulla stessa *causa petendi*, ossia, come si è ora precisato, sullo stesso *caput nullitatis*, così com'è stato determinato nella formulazione del dubbio.

Se il capo di nullità è diverso, cambia anche l'identificazione della causa ed è quindi possibile rivolgersi nuovamente al competen-

te tribunale di prima istanza per richiedere la nullità dello stesso matrimonio.

Per valutare l'ammissibilità di questa nuova impugnazione di nullità del matrimonio alla luce del principio del *ne bis in idem* occorre, a questo punto, definire in modo più preciso l'ambito di identificazione di un capo di nullità, delineare i criteri in base ai quali valutare l'autonomia di ciascun capo rispetto agli altri.

Sul reciproco rapporto di identificazione o differenza tra capi di nullità esiste già un'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che riguarda però un profilo diverso da quello che stiamo considerando: quello della conformità delle sentenze ai fini della formazione della cosa giudicata o, nel caso di cause matrimoniali, del formarsi di quella situazione di definitività (o *quasi giudicato*) che preclude il ricorso ai normali mezzi di impugnazione e che ne consente la normale produzione di effetti giuridici. A questo proposito la giurisprudenza è ormai solita distinguere una conformità *formale* da una conformità *sostanziale* o *equivalente*. La prima si ha nel caso di nullità pronunciata per lo stesso identico motivo giuridico; la seconda quando la nullità è pronunciata per motivi formalmente diversi ma ambedue basati su di un medesimo fatto. In questo secondo caso la nullità è pur sempre riconducibile ad uno stesso evento sostanziale che viene però qualificato, sotto il profilo giuridico formale, in modo diverso. Questa diversità di qualificazione formale va ricondotta ad una diversità di valutazione soggettiva da parte di ciascun giudice e non può cambiare il fondamento sostanziale della nullità, che risulta accolto da ambedue le sentenze: la nullità deve quindi considerarsi definitivamente accertata e dichiarata, a tutti gli effetti, da una duplice sentenza conforme.

Applicando questi principi la Rota ha ritenuto sussistere conformità di sentenze non solo nel caso di nullità dichiarata per capi che presentano tra di loro una indubbia connessione (come nel caso di simulazione totale e una qualche figura di simulazione parziale), ma anche per capi che presentano diversità di presupposti e di incidenza sul consenso matrimoniale, come la simulazione totale e la *incapacitas* di cui al can. 1095 o la simulazione e la *vis et metus* ⁽¹⁸⁾.

(18) Sono state così ritenute tra loro conformi sentenze che hanno dichiarato la nullità del matrimonio, rispettivamente, per simulazione totale e per esclusione del *bonum fidei* (23 aprile 1969 c. Bejan); per simulazione totale ed esclusione del *bonum sacramenti* (18 febbraio 1984 c. De Lanversin); per esclusione del *bonum sa-*

Questo indirizzo giurisprudenziale non è da tutti condiviso ed è stato, anche recentemente, ritenuto non conforme alle prescrizioni legislative contenute nel nuovo codice canonico ⁽¹⁹⁾. Il can. 1641 n. 1 dà, in effetti, una definizione della conformità delle sentenze che fa esplicito riferimento alla identità della *causa petendi* e, quindi, dello specifico capo di nullità posto a fondamento delle due sentenze. Ma, lasciando da parte queste riserve, quello che dobbiamo ora chiederci è se il criterio ora delineato, basato sull'identità del fatto generativo della nullità e non sull'identità di qualificazione giuridica ad esso attribuito, possa ritenersi applicabile anche al caso di cui ci stiamo occupando, in cui il rapporto tra i due capi di nullità deve essere valutato sotto il profilo della identità o meno tra due domande introduttive della causa. Dovrebbe, più concretamente, non essere ammessa, in ossequio al principio del *ne bis in idem*, una nuova accusa di nullità di matrimonio inoltrata per un titolo formalmente diverso, ad esempio *vis et metus* anziché simulazione, ma basata sullo stesso fatto che nel precedente giudizio era già stato ritenuto non idoneo a causare la nullità del matrimonio?

La risposta non può che essere negativa, perché mentre nel caso della conformità di sentenze può essere giustificato far ricorso ad un criterio più sostanziale ed equitativo, che prescinde dalla qualificazione giuridico-formale dei fatti, nel caso della identificazione delle azioni, che avviene attraverso l'individuazione della *causa petendi*, la precisa qualificazione in termini giuridico-formali costituisce un aspetto essenziale. Al giudice non si richiede infatti di emanare una sentenza soltanto in base ad una data circostanza di fatto, ma si richiede il provvedimento proprio in virtù di una data qualificazione giuridica che si ritiene di attribuire a quella circostanza. Se un fatto è suscettibile di più qualificazioni, il diritto di azione sorge in rap-

cramenti ed esclusione del *bonum fidei* (14 ottobre 1972 c. Ewers); per *vis et metus* e per mancanza totale di consenso provocata dal *metus* (14 dicembre 1957 c. Mattioli); per *vis et metus* ed esclusione del *bonum fidei* (17 ottobre 1970 c. Ewers); per *incapacitas assumendi onera coniugalia* e per esclusione del *bonum fidei* (22 luglio 1972 c. Lefebvre); per simulazione totale e *defectus discretionis iudicii* (24 ottobre 1986 c. Serrano, in *Dir. eccl.*, 1988, II, 37 ss.). In senso contrario alla conformità tra *vis et metus* e simulazione totale cfr., per altro, 17 marzo 1971 c. Pinto in *Ephem. iur. can.*, 1972, 331 ss..

⁽¹⁹⁾ Cfr. LLOBELL, *Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 1990, 543 ss., con indicazioni di giurisprudenza e di dottrina.

porto a ciascuna di esse e se tale diritto non viene esercitato cumulativamente nella stessa causa (come più spesso avviene adducendo contemporaneamente, magari in via subordinata, più capi di nullità) potrà dare origine a tante cause autonome quante sono le diverse qualificazioni ⁽²⁰⁾.

Quest'ordine di idee trova conferma nel principio che impone al giudice di attenersi al capo di nullità determinato nella *formula dubii* fissata al momento della contestazione della lite: se i fatti adottati dalle parti non sono ritenuti idonei a configurare gli estremi dello schema normativo invocato, la risposta non potrà che essere negativa, né il giudice è tenuto a verificare se tali fatti possano trovare adeguata rispondenza in un diverso schema normativo e condurre quindi ad una diversa soluzione del caso. Tale verifica potrà però essere richiesta in un momento successivo, conservando i soggetti il diritto a chiedere giustizia per un titolo diverso, non ancora sottoposto al vaglio giudiziario.

Accertato dunque che la qualificazione formale costituisce un imprescindibile punto di riferimento per l'identificazione delle azioni sotto il profilo della *causa petendi*, occorre ancora risolvere il problema dell'identità delle qualificazioni, dell'autonomia di ciascuna qualificazione rispetto alle altre, tenendo conto dei rapporti e delle connessioni che spesso intercorrono tra di esse. Il primo riferimento per l'identificazione di ciascuna qualificazione è certamente quello della previsione normativa a cui ciascuna di esse può essere ricondotta, ma tale riferimento — pur indicativo e valido in prima approssimazione — si rivela in molti casi insufficiente o addirittura inadeguato. In certi casi, una stessa disposizione normativa ricomprende capi di nullità che presentano indubbiamente un largo margine di autonomia l'uno dall'altro, come nel caso del can. 1101 che ricomprende tutte le ipotesi di simulazione, totale e parziale. In altri casi, all'opposto, un capo di nullità sostanzialmente unitario trova collocazione in due diverse previsioni legislative: ciò avveniva molto chiaramente, nel vecchio codice, per il caso della *intentio* e della *conditio contra matri-*

⁽²⁰⁾ La diversità della *causa petendi*, e quindi delle rispettive azioni, può derivare anche dalla diversità del fatto posto a base di una medesima qualificazione giuridica. Così, per ricordare un esempio già delineato da ROBERTI, *Consultationes Iuris Canonici*, I, 1934, 258 ss., sono da considerarsi diverse, e quindi proponibili autonomamente, due cause di nullità per condizione apposta al consenso matrimoniale, se il fatto oggetto della condizione è diverso in ciascuno dei due casi.

monii substantiam (previste rispettivamente dai can. 1086 e 1092 del codice pio-benedettino) ⁽²¹⁾ e può tuttora essere ravvisata nelle due figure dell'*error determinans voluntatem* (previsto dal can. 1099) e della esclusione volontaria di un elemento o proprietà essenziale del matrimonio (prevista dal can. 1101), che sono riconducibili ambedue ad un'unitaria figura qualificabile in termini di simulazione parziale ⁽²²⁾.

Vi sono poi altre previsioni normative che individuano diverse specie o figure nell'ambito di un capo di nullità sostanzialmente unitario: le tre figure di incapacità psichica al consenso matrimoniale previste dal can. 1095, le due figure di errore di cui al can. 1097, od anche le due ipotesi di condizione di cui al can. 1102 ⁽²³⁾, costituiscono autonomi e distinti capi di nullità, tali da individuare diverse azioni per diversità della rispettiva *causa petendi* o sono invece da ritenersi così strettamente connesse da costituire diversi aspetti di una qualificazione giuridica della realtà che deve considerarsi sostanzialmente unitaria?

Per rispondere a questo interrogativo — ed a quello analogo derivante dalla connessione o dalla interferenza tra diverse previsioni normative — mi sembra opportuno affrontare il problema da una diversa angolatura, ritornando al principio che impone al giudice di attenersi ai termini della controversia fissati dalle parti contendenti e cercando di meglio precisare in quali limiti egli è tenuto a rimanere entro i binari fissati con la formulazione del dubbio.

Le indicazioni della giurisprudenza rotale sono, almeno prevalentemente, nel senso di lasciare al giudice un certo margine di libertà nella qualificazione giuridica del fatto addotto come motivo di nullità dalle parti: « iudicium esse speciem seu nomen iuris tribuere factis... si actor seu actrix id non praestiterit aut verum non tribuerit ». In virtù di questo principio si è ritenuto che i giudici possano dichiarare nullo un matrimonio per simulazione totale anche se le parti lo avevano accusato per esclusione del *bonum sacramenti* o del

⁽²¹⁾ Cfr. STAFFA, *De actu positivo voluntatis quo bonum essenziale matrimonii excluditur*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1949, 164 ss.; GRAZIANI, *Atto positivo di volontà, condizione e patto contra matrimonii substantiam*, in *Dir. eccl.*, 1950, 411 ss.

⁽²²⁾ Cfr., in proposito, MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1986, 101 ss.

⁽²³⁾ Intendiamo riferirci all'ipotesi in cui il fatto oggetto dei due tipi di condizione sia sostanzialmente lo stesso: come può, ad esempio, verificarsi, nel caso di condizione *de praesenti* avente ad oggetto l'idoneità della sposa alla generazione e di *conditio de futuro* avente ad oggetto la nascita di un figlio.

bonum fidei e viceversa ⁽²⁴⁾. Allineandosi a questo indirizzo, anche nella giurisprudenza dei tribunali regionali si è sostenuto che gli stessi principi di equità canonica non consentono di dare sentenza negativa ad un dubbio formulato con preciso riferimento all'errore su di una qualità intesa « *directe et principaliter* » dal nubente, a sensi del can. 1097 § 2, quando si riscontrino gli estremi non di questa, ma dell'altra figura di errore, quello *in persona*, prevista dallo stesso canone ⁽²⁵⁾.

Da queste indicazioni giurisprudenziali, che mi paiono pienamente accettabili, si ricava che il giudice, pur essendo tenuto alla prospettazione che le parti hanno dato alla loro accusa di nullità, così come è stata precisata in sede di contestazione della lite, non è a tal punto vincolato da non poter apportarvi quegli adattamenti ritenuti più aderenti al caso concreto, arrivando così a dare una qualificazione giuridica dei fatti, sotto qualche aspetto, diversa da quella prospettata nella formulazione del dubbio.

Se questi sono i poteri dei giudici, si ricava che la prospettazione data dalle parti (e consacrata nella *formula dubii*) delinea una qualificazione giuridica che non può essere intesa in termini strettamente rigorosi, ma che viene implicitamente a ricomprendere anche settori ad essa strettamente collegati: il *thema decidendum* non è, insomma, rigorosamente limitato ai precisi termini del capo di nullità addotto, ma si allarga sino a ricomprendere altri profili di nullità ad esso strettamente ricollegati. È quindi tutta questa « area » di nullità che costituisce la vera e sostanziale *causa petendi* e che identifica l'azione. Riproporre l'azione di nullità per un titolo non esattamente concordato nel precedente processo, ma pur sempre appartenente a tale area, significherebbe dunque riproporre sostanzialmente la stessa azione: cosa che non può essere ammessa per il principio del *ne bis in idem*.

Colui che ha ottenuto una sentenza negativa sul capo dell'*error qualitatis* di cui al can. 1097 § 2 — per riprendere un caso giudiziario a cui abbiamo poc'anzi fatto riferimento — non potrebbe quindi ri-

(24) Cfr. Rota Romana, 18 febbraio 1984 c. De Lanversin, che si richiama ad una c. De Jorio del 13 maggio 1964 (e ad altre sentenze dello stesso ponente), dove si afferma che « iudicium esse speciem seu nomen iuris tribuere factis ab alterutra vel utraque parte allatis, si actor seu actrix id non praestiterit, aut verum non tribuerit ».

(25) In tal senso si è pronunciata una sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, *Florentina*, 28 giugno 1989 c. Fazzi.

proporre in prima istanza la causa per l'*error in persona* di cui al can. 1097 § 1, ma dovrebbe rivolgersi al tribunale d'appello. Il primo giudice non ha infatti impiegato correttamente i poteri che gli sono attribuiti ed ha emanato — se davvero sussistono gli estremi per quest'altra figura di errore — una sentenza sostanzialmente ingiusta. Nel caso poi che vi sia già stata una duplice sentenza conforme sulla prima figura di errore, potrà essere richiesta una *nova causae propositio* sulla base di un'errata applicazione dei principi giuridici che regolano il processo canonico (*error in procedendo*) ed una mancata valutazione di circostanze di determinante importanza, tali da condurre ad una diversa decisione.

Certamente la soluzione ora delineata potrà trovare applicazione laddove vi sia una chiara connessione — preferibilmente se confermata da un sicuro orientamento giurisprudenziale — tra i capi di nullità posti a fondamento delle diverse domande giudiziarie: una sua esagerata estensione potrebbe infatti condurre ad una compromissione del diritto delle parti di ottenere un accertamento completo (in tutte le istanze giudiziarie previste dal diritto) sui diversi profili di nullità da cui può essere affetto il proprio matrimonio e tradursi quindi in un sostanziale diniego di giustizia.

5. *La nuova trattazione nella medesima istanza di un capo di nullità già definito con sentenza.*

Un'ultima ipotesi che merita di essere considerata, sempre ai fini della possibilità di promuovere un ulteriore esame di una causa matrimoniale, è quella che nel corso dell'istruttoria compiuta per accertare il fondamento di un nuovo capo su cui si è imposta una nuova accusa di nullità in prima istanza, emergano convincenti circostanze non tanto a favore di quest'ultimo capo, quanto di quello che già era stato respinto con sentenza in un precedente giudizio. Al giudice viene così a porsi il dilemma se limitarsi a dare sentenza negativa sul capo ultimamente concordato, pur essendosi convinto della nullità del matrimonio per il capo già trattato nel precedente giudizio, oppure riprendere in considerazione quest'ultimo capo e (sia pure dopo una nuova concordanza del dubbio attuata a norma del can. 1514) pervenire ad una decisione affermativa, che certamente può apparire più rispondente ad un senso di giustizia sostanziale.

Proprio richiamandosi ad un'esigenza di giustizia sostanziale e di applicazione dell'*aequitas* canonica, alcune sentenze di tribunali lo-

cali ⁽²⁶⁾ hanno ritenuto che quando dall'istruttoria emerga con chiarezza la fondatezza del precedente capo d'accusa, esso deve essere trattato (sia pure insieme a quell'altro che ha consentito la proposizione di una nuova causa), né il giudice esorbita dai propri poteri pronunciandosi su di esso.

Questa posizione non può però ritenersi conforme ai principi di diritto processuale vigenti nell'ordinamento canonico ed alle rispettive attribuzioni che questo ordinamento riserva a ciascun organo giudiziario. Regola fondamentale è quella che un giudice rimane investito di una determinata causa (identificata come abbiamo già precisato) fino a quando non si sia pronunciato su di essa con sentenza definitiva. Emanato questo atto, egli ha esaurito la sua funzione e rimane spogliato per sempre di ogni potere in ordine a quella stessa causa. Il principio vale non solo per l'organo giudiziario in se stesso considerato, indipendentemente dalla persona fisica attraverso cui di volta in volta esso agisce, ma anche — data l'unitarietà con cui viene considerata la funzione giudiziaria — per tutta l'istanza del giudizio, nel senso che un solo organo giudiziario appartenente a tale istanza (tra quelli che possono essere, in astratto, competenti) è ammesso a trattare e definire la causa.

Quest'ordine di idee è stato recentemente confermato da una formale dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (quella del 3 giugno 1989, su cui già abbiamo avuto occasione di soffermarci) ⁽²⁷⁾, che ha escluso una nuova trattazione della stessa causa nella medesima istanza, delineando a carico del tribunale che venga nuovamente investito della causa (sia esso lo stesso od altro tribunale di uguale istanza) un'incompetenza assoluta, tale da rendere la sentenza eventualmente emanata affetta da nullità insanabile e tale da non poter essere mai mandata ad esecuzione. Il tribunale di prima istanza non può quindi prendere nuovamente in considerazione il capo di nullità già precedentemente respinto con sentenza negativa, né emanare una nuova sentenza su di esso. A trattare questo capo non è infatti più competente questo tribunale, ma quello d'appello, a cui le parti potranno sempre rivolgersi, non essendoci, come abbiamo visto, per le cause matrimoniali, termini perentori per la

⁽²⁶⁾ Anche a questo proposito possiamo indicare un'altra sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, anch'essa in una causa *Florentina*, in data 28 giugno 1989 c. Fazzi.

⁽²⁷⁾ V. retro n. 2 e nota 2.

proposizione dell'appello. Se poi la precedente causa è già stata decisa in seconda istanza, le parti potranno utilizzare il rimedio della *nova causae propositio*, secondo le regole generali già esaminate.

Questa soluzione — che sembra pienamente condivisibile non solo per l'autorevole conferma ricevuta, ma perché risulta effettivamente aderente ai principi fondamentali dell'ordinamento processuale — potrebbe tuttavia far pensare ad una prevalenza della forma sulla sostanza, ad un sacrificio di un tipo di giustizia più pastorale ed attenta alle concrete esigenze delle parti in favore di una ritualità processuale che comporta una serie di non indifferenti disagi (in termini di tempo, energie, dispendio di mezzi economici) per esse.

Ma l'osservanza delle regole processuali costituisce un'esigenza imprescindibile, in qualunque ordinamento giuridico, per l'esistenza di una giustizia degna di questo nome. Anche nell'ordinamento canonico conserva tutto il suo valore quanto osservava un grande processualista italiano: « se il rigore delle forme conduce spesso al sacrificio della sostanza, la rilassatezza dei principi formali genera la confusione e l'incertezza ». Le forme sole, pertanto, « tracciando la via che le parti debbono seguire sostituiscono l'ordine al disordine, e se ciò porta ritardi evita ritardi maggiori; escludono la licenza dei litiganti e l'arbitrio del giudice, garantendo il libero esercizio della difesa giudiziale ». « Non vi sarebbe ragione di lagnarsi delle forme — (concludeva l'insigne processualista) più di quello che — tolgo il termine di confronto a un grande filosofo — avrebbe ragione il colombo di lagnarsi dell'aria che rallenta il suo volo, senza accorgersi che appunto quell'aria gli permette di volare » (28).

(28) CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, 353 ss.

